

Federalismo. Il prelievo regionale aumenta e compensa i tagli al cuneo **Pag. 31**

Codice della strada. L'obbligo di visibilità complica i controlli dell'autovelox **Pag. 32**

Liberalizzazioni. Passaggi di proprietà in aumento presso gli uffici comunali **Pag. 32**

Pensioni. A settembre gli aggiornamenti dopo le ricostituzioni automatiche **Pag. 33**

Martedì 7 Agosto 2007

www.ilsole24ore.com/norme

Previdenza complementare. Circolare dell'Istituto pensionistico sui versamenti del Tfr di luglio

Per FondInps si paga il 20 agosto

Enzo De Fusco

Entro il 20 agosto aziende e professionisti sono chiamati al versamento del Tfr a FondInps; l'obbligo riguarda solo i settori in cui il fondo negoziale non è stato istituito oppure non è ancora operativo e in riferimento al solo Tfr dei dipendenti "silenti".

Le novità sono contenute nella circolare n. 13 del 6 agosto 2007 con cui l'Inps rende operativo l'ultimo tassello della riforma della previdenza complementare anche se, apparentemente senza alcun motivo, dispone l'obbligo del versamento nel periodo in cui la maggior parte degli studi professionali e delle aziende risultano chiuse per ferie.

L'articolo 8 del Dlgs 252/2006 prevede che le quote di Tfr maturando debbano confluire in via residuale a FondInps qualora per il lavoratore si formi il silenzio-assenso e; non sia presente o operativo il fondo negoziale; oppure non sia presente un accordo aziendale che disponga una specifica destinazione delle quote di Tfr. FondInps - istituito con il Dm 30

L'OBBLIGO

L'adempimento è riservato ai soli settori privi di fondo negoziale e ai casi di silenzio-assenso sulla destinazione

gennaio 2007 - non può essere scelto da parte del lavoratore e, quindi, l'iscrizione potrà avvenire esclusivamente nelle condizioni precedentemente descritte. FondInps è un organismo autonomo anche se l'Istituto, mediante un'apposita convenzione ancora da stipulare, è chiamato a gestire le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.

Ancora prima di stipulare la convenzione prevista dalla norma, l'Inps in piena estate chiama alla cassa i contribuenti. In particolare, dovrà essere versato il Tfr maturando a partire dal mese di luglio 2007 mediante il modello F24. Al riguardo è stato istituito

un nuovo codice denominato «FOIN».

La circolare spiega che le somme a FondInps non potranno essere oggetto di compensazioni e deduzioni. Gli stessi, quindi, vanno effettivamente versati per intero anche se nel modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi titolo.

Sotto il profilo operativo la compilazione del modello F24 deve avvenire con le seguenti modalità:

- nella sezione Inps, vanno compilati i campi "codice Sede" e "matricola Inps";
- secondo la prassi ordinaria;
- nel campo «periodo dal-al» va indicato il periodo di

paga mensile al quale sono riferite le quote di Tfr oggetto del versamento (esempio: 07-07 per il periodo "luglio 2007").

Il versamento è previsto entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, salvo la deroga del mese di agosto 2007 che fa slittare il versamento al giorno 20.

L'Inps precisa che la Copiv il 26 luglio scorso ha approvato uno specifico regolamento di funzionamento del fondo (il testo ancora non è noto). Tale regolamento dovrebbe prevedere anche la quota di contribuzione a carico del lavoratore che può decidere di destinare al fondo in aggiunta alla quota del Tfr.

L'articolo 7 del DM 30 gennaio 2007 stabilisce che il lavoratore può decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. Sul punto è intervenuta anche la Copiv con la nota del 21 marzo 2007 rispondendo a uno specifico quesito. Infatti, atteso che il decreto legislativo 252/2005 pone come presupposto, per il conferimento del Tfr a FondInps, l'assenza, al momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma pensionistica collettiva di riferimento (o di un accordo aziendale), la Copiv ritiene che, qualora tale forma venga successivamente costituita, il lavoratore potrà a essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data di iscrizione a FondInps. Resta ferma, tuttavia, la permanenza nel fondo per almeno un anno delle somme già versate.

La gestione

Il meccanismo

Le quote di Tfr maturando confluiscono alla forma pensionistica complementare costituita presso l'Inps qualora il lavoratore non esprima alcuna volontà entro sei mesi dal 1° gennaio 2007 o dalla data di prima assunzione, se successiva, e non ci siano forme pensionistiche complementari individuate da accordi o contratti collettivi

Le regole

FondInps è stato istituito con il decreto ministeriale 30 gennaio 2007, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 26 del 1° febbraio 2007. Il regolamento è stato approvato con delibera Copiv del 26 luglio 2007

La struttura

Le risorse di FondInps

costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio Inps; è destinato all'erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere di estraneo a tale fine. Sul patrimonio di FondInps non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori Inps o di loro rappresentanti

Il finanziamento

Il Tfr destinato a FondInps in modo tacito deve essere allocato nella linea di gestione finanziaria prudente. Il lavoratore ha la possibilità di versare a FondInps anche con un contributo personale. L'aderente può scegliere di variare il comparto, dopo una permanenza di un anno. Lo stesso vale per la possibilità di trasferire la posizione a un'altra forma complementare

Patrimoni. In una circolare delle Entrate i primi chiarimenti sulle disposizioni varate nel 2006

Trust, imposta sul vincolo

È esente il trasferimento di aziende e quote ai discendenti

Angelo Busani

Sul trattamento fiscale del trust, con la circolare 48/E diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate, arrivano i primi chiarimenti del Fisco. È così terminata l'attesa di una presa di posizione ufficiale dell'amministrazione finanziaria, dopo le novità introdotte dall'articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 296/06 (in tema di imposte sui redditi) e

vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 262 del 2006; ne consegue che «il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato, pertanto, all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale».

Le indicazioni

L'agenzia delle Entrate, purtroppo, non spiega come le espressioni interpretative utilizzate impattino sugli istituti di fondo patrimoniale, sulle accettazioni di eredità con beneficio di inventario o sugli atti che istituiscono i nuovi vincoli di destinazione ai sensi dell'articolo 2645-ter del Codice civile (che, pur essendo vincoli di destinazione a tutti gli effetti, finora hanno sempre incontrastatamente beneficiato dell'imposizione in misura fissa). L'agenzia precisa invece che:

- 1) l'imposta di donazione si deve applicare anche al cosiddetto trust autodichiarato, e cioè al trust ove il disponente nomina se stesso quale trustee (e ove non vi è alcun trasferimento di beni);
- 2) per l'individuazione dell'aliquota applicabile (e dell'eventuale franchigia) occorre riferirsi all'eventuale rapporto di

parentela o di affinità sussistente tra disponente e beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee), in quanto «la costituzione del vincolo di destinazione» avviene «sin dall'origine a favore del beneficiario» ed è «espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale».

Va notato che il parere ministeriale non è ineccepibile: esistono infatti trust con beneficiari ma con finalità per nulla "liberali" (si pensi a molti «business trusts»). Ci si può tuttavia concentrare sulle conclusioni cui le Entrate giungono:

- ai fini dell'applicazione delle aliquote (e delle franchigie), «il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo»;
- invece, «nel trust di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale, l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di «altri soggetti»»;
- infine, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 346/90, vi è esenzione da imposta nel trust disposto a favore dei discendenti del settlor qualora abbia a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

DA PAGINA 29



LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA

Alle pagine 29 e 30 riportiamo il testo completo della circolare 48/E, diramata ieri dall'agenzia delle Entrate per illustrare le regole fiscali sull'istituto del trust, dopo l'intervento regolatorio varato con la legge finanziaria di quest'anno

DOCUMENTI ONLINE

FISCO E PREVIDENZA
Sul sito del Sole tutte le circolari con «Premium 24»

www.ilsole24ore.com

Le omissioni

La circolare non affronta altre casistiche oltre a quelle appena elencate. In particolare, non affronta quella (di particolare rilevanza) del trust cosiddetto discrezionale, cioè istituito senza la designazione immediata di un beneficiario che il disponente si riserva di nominare in un momento successivo o a cui nomina egli rimette al trustee o al protector.

Il silenzio è dovuto alla equiparabilità di questo caso a quello del trust «di scopo», e cioè al trust che nasce «strutturalmente» senza un beneficiario? Questa conclusione, cui pure si potrebbe arrivare, appare eccessiva: che succederebbe, infatti, se si pagasse l'8% senza franchigia e poi si trattasse invece di un beneficiario che potrebbe avvalersi dell'aliquota al 4% e della franchigia di 1 milione?

Meglio, evidentemente, l'altra strada: un trust (non di scopo ma temporaneamente) senza beneficiari è da considerare come sottoposto a condizione sospensiva: si paga l'imposta fissa, in attesa di ulteriori indicazioni. Lo consente l'articolo 60 del Testo unico dell'imposta di donazione, che rimanda al Testo unico del registro e quindi anche alla tassazione con imposta fissa degli atti sospensivamente condizionati.

Agevolazioni. L'Agenzia riconosce limiti separati

Con le parti comuni il 36% raddoppia il «tetto»

Tonino Morina

Il contribuente che esegue interventi edilizi per qualsiasi importo lo sconto Irpef del 36%, sulla casa e sulle parti comuni, ha diritto a un doppio bonus fiscale. Che spetta anche dopo le nuove regole previste, dal 1° ottobre 2006, dall'articolo 35, comma 35-quater, del Dl 223/2006 (legge 248/2006).

Le spese per lavori sulle parti comuni degli edifici, essendo oggetto di un'autonomia previsionale agevolativa, si considerano in modo autonomo. È questa la risposta dell'agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione 206/E del 3 agosto 2007, che ammette il doppio beneficio in presenza di lavori di ristrutturazione su un appartamento e sulle sue parti comuni, a condizione, naturalmente, che il contribuente rispetti le procedure e gli obblighi previsti per lo sconto Irpef del 36 per cento.

La proroga per il 2007

Secondo l'articolo 1, comma 1, della legge 449/97, la detrazione Irpef del 36% spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per i lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per gli interventi di ristrutturazione sulle singole unità immobiliari (lettere b, c, d dell'articolo 31 della legge 457/78). L'articolo 35, comma 35-quater, del decreto

legge 223/2006 ha, tra l'altro, stabilito che dal 1° ottobre 2006 il limite di 48mila euro - tetto massimo di spesa sul quale si calcola la detrazione del 36% - deve essere riferito all'abitazione. La circolare 28/E del 4 agosto 2006 ha chiarito che, in virtù della modifica introdotta dal comma 35-quater, il limite di 48mila deve intendersi riferito esclusivamente all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

Secondo l'articolo 1, comma 387, della legge 296/2006, Finanziaria 2007, «sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48mila euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007».

Nel caso di coesistenza di lavori di ristrutturazione su un appartamento e sulle sue parti comuni, secondo le Entrate, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione in relazione ai lavori sulle parti comuni non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria nell'appartamento. In ogni caso, anche alla luce delle nuove

regole introdotte dal decreto legge 223/2006, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonomia previsionale agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo.

Sconti a chi paga

Lo sconto Irpef è destinato al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell'immobile. Ad esempio, la detrazione spetta al marito che non ha la pro-

FINO A 48MILA EURO

La soglia dei costi per le abitazioni è autonoma rispetto a quella per gli interventi nel complesso degli edifici

prietà dell'abitazione intestata alla moglie priva di altri redditi. La detrazione può andare al figlio che detiene l'immobile e sostiene le spese di ristrutturazione, anche se l'immobile è intestato ai genitori. Può dunque fruire della detrazione il semplice affittuario e chi, come il marito o il figlio convivente, detiene l'appartamento in seguito alla coabitazione. Per il marito o il figlio convivente non c'è bisogno di un atto che formalizzi la condizione di detentore dell'immobile.

Per la tua sete di competenza, scegli l'originale.



MASTER BREVE
edizione 9*

Master Breve: orgogliosi di essere i più seguiti, fieri di essere i più imitati. Metodo originale, come la tua professione.

tel. 045 8201828
www.euroconference.it

EUROCONFERENCE